



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP17106

Data: 12/12/2017

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 09/12/2017 relativo all'incontro (10257) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Palasesto (MI) il 08/12/2017 tra HC Diavoli Sesto U17 (645) e Hockey Como U17 (285).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Squalifica per 3 giornate inflitte al giocatore **Quartuccio Matteo** per violazione degli artt. 9.1 e 9.3.3 del Codice delle Penalità e 50, n.1, lett. d) del Regol. di Giustizia.

Sospensione sino al 11/01/2018 inflitte al giocatore **Biavaschi Filippo** ai sensi e per violazione degli artt. 22, 49, 50, n.1, lett. c) e d) del Regol. di Giust. e regola n. 159, iii del Regol. Uff. di Gioco.

D) Motivazione:

Quartuccio Matteo : dal rapporto arbitrale e successiva integrazione richiesta da questo Giudice Sportivo, emerge che al minuto 42,45, dopo essere stato sanzionato con una penalità minore per un comportamento falloso, nel recarsi verso la panca delle penalità protestava platealmente avverso detta decisione arbitrale, colpendo la balaustra con il bastone. Veniva così punito con una penalità maggiore (10 minuti) di cattiva condotta per proteste.

Successivamente, al suono della sirena che decretava il termine dell' incontro, partecipava ad una rissa tra giocatori sul campo di gara, persistendo nel comportamento falloso nonostante i ripetuti tentativi degli ufficiali di gara di convincerlo a desistere. Veniva così punito dapprima con una penalità minore per "eccessiva durezza" e quindi, a fronte della persistenza nel litigio, con una penalità di 5 minuti più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola n. 141 vii del Regol. Uff. di Gioco.

Ciò premesso, il comportamento assunto dal Quartuccio Matteo al termine della gara appare improntato ad una violenza eccessiva ed anche gratuita, posto che la sua squadra aveva appena conseguito sul campo di gara un risultato sportivo decisamente favorevole.

A tale spiacevole episodio di fine partita si affianca, aggravando l' infliggenda sanzione disciplinare, l' atteggiamento antisportivo di vibrata protesta di cui il Quartuccio Matteo si è reso protagonista, in negativo, nei primi minuti del conclusivo periodo di gioco.

Biavaschi Filippo al suono della sirena che decretava il termine dell' incontro, inseguiva un giocatore avversario colpendolo ripetutamente con il bastone e causando, di conseguenza, l' avvio di una rissa tra giocatori sul campo di gara.

Inizialmente punito con una penalità minore per colpo di bastone, veniva successivamente sanzionato, a fronte del protrarsi del comportamento violento, con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola n. 159, iii del Regol. Uff. di Gioco.

Ciò premesso, l' illecito comportamento del predetto giocatore appare, nel suo complesso, di notevole gravità. Innanzitutto va severamente stigmatizzato l' indebito utilizzo del bastone, a gioco fermo ed a partita conclusa,



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

anno sportivo **2017-2018**

come strumento di offesa dell' altrui incolumità personale.

La persistenza nell' atteggiamento di gratuita violenza, nonostante l' intervento arbitrale, è poi indice di una concreta pericolosità manifestata nell' occasione dal giocatore, di cui occorre tenere conto, sotto il profilo dell' elemento psicologico, nella graduazione della pena base, ai sensi dell' art. 49, n.1 del Regol. di Giustizia.

Infine, ad ulteriore appesantimento della comminanda sanzione disciplinare, sono da considerare, quali autonome circostanze aggravanti, il fatto che lo scellerato comportamento assunto dal Biavaschi Filippo si sia poi rivelato idoneo a scatenare una rissa tra giocatori, controllata a fatica dai direttori di gara, nonché l' assoluta futilità dei motivi che hanno accompagnato l' illecita condotta perpetrata dal giocatore.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Diavoli Sesto (645).

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Como (285).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi